



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.7.2008  
SEC(2008) 2311 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che la Comunità europea deve assumere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla decisione di rivedere l'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE di Cotonou**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

1. Con decisione del 27 aprile 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a intavolare negoziati con gli Stati ACP onde avviare la revisione dell'accordo di partenariato ACP-CE (in appresso "accordo di Cotonou"). L'articolo 9 della decisione contempla specificamente l'armonizzazione graduale delle procedure, onde promuovere una maggiore efficienza.
2. I negoziati si sono svolti tra il 6 maggio 2004 e il 23 febbraio 2005.
3. L'accordo di Cotonou riveduto è stato firmato il 25 giugno 2005. Lo stesso giorno sono state adottate anche le dichiarazioni accluse all'accordo riveduto. Nella dichiarazione congiunta VIII acclusa all'accordo, il Consiglio dei ministri ACP-CE si è impegnato a esaminare "i testi dell'allegato IV dell'accordo sull'aggiudicazione e sull'esecuzione degli appalti affinché siano adottati prima dell'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou".
4. I servizi della Commissione hanno poi presentato al segretariato del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico un progetto di proposta riguardante un nuovo articolo 19 quater. Gli elementi principali della proposta puntavano ad armonizzare le norme e procedure in materia di aggiudicazione degli appalti, aggiudicazione delle sovvenzioni e esecuzione degli appalti sostituendo le procedure del FES con quelle del bilancio CE, autorizzando il ricorso alle procedure nazionali, in modo graduale e previa valutazione, e introducendo una clausola etica.
5. Vista la complessità tecnica e la sensibilità politica della questione per gli Stati ACP, i negoziati fra il segretariato del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i servizi della Commissione si sono arenati per un lungo periodo e solo nel primo trimestre 2008 è stato possibile riprenderli.
6. Alla fine di aprile 2008, le autorità politiche degli Stati ACP hanno deciso di avviare discussioni a livello tecnico per raggiungere un accordo con i servizi della Commissione sul testo riveduto dell'articolo 19 quater. Il nuovo articolo 19 quater sostituirebbe, semplificandoli, esplicitandoli e armonizzandoli, gli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 29 dell'allegato IV, pur mantenendo l'acquis fondamentale dell'accordo di Cotonou.
7. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 19 quater fa riferimento alla gestione decentrata. In tale contesto, il ricorso alle procedure locali è autorizzato solo previa valutazione delle procedure stesse e purché tali procedure siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione e non diano luogo a conflitti di interessi. La decisione di utilizzare le procedure locali rimane di esclusiva competenza della Commissione.
8. A norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, gli allegati dell'accordo possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
9. La raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo che il Consiglio incarichi il Comitato degli ambasciatori ACP-CE di prendere una decisione in merito alla revisione delle norme e procedure dell'allegato

IV dell'accordo di Cotonou in base al testo approvato è stata adottata il 12 giugno 2008 durante la 17a riunione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

10. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la decisione allegata, relativa alla posizione che la Comunità europea deve assumere in sede di Consiglio congiunto dei ministri ACP-CE.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che la Comunità europea deve assumere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla decisione di rivedere l'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE di Cotonou**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 27 aprile 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a intavolare negoziati con gli Stati ACP onde avviare la revisione dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (2) Per migliorare l'efficienza e promuovere l'armonizzazione, in sede di revisione è stata inserita nell'allegato IV una serie di disposizioni sulle procedure di gestione e l'attuazione. Si è continuato invece a discutere delle disposizioni dell'allegato IV relative all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti.
- (3) Il 25 giugno 2005, la firma dell'accordo di partenariato ACP-CE riveduto è stata accompagnata dalla dichiarazione n. VIII, intitolata "Dichiarazione congiunta sull'articolo 19 bis dell'allegato IV", che recita: "Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, a norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, i testi dell'allegato IV dell'accordo sull'aggiudicazione e sull'esecuzione degli appalti affinché siano adottati prima dell'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou".
- (4) La Commissione ha poi proposto un testo di articolo 19 quater riguardante l'aggiudicazione degli appalti, l'aggiudicazione delle sovvenzioni e l'esecuzione degli appalti. La complessità della questione ha richiesto, tuttavia, ulteriori discussioni e consultazioni, che hanno impedito all'epoca di raggiungere un accordo in merito.
- (5) Per poter proseguire i negoziati, nel 2007 i partner ACP hanno deciso di avviare uno studio dettagliato onde valutare tutte le implicazioni dei cambiamenti proposti per il gruppo ACP. Dei risultati dello studio si è discusso a livello tecnico e politico, negli Stati ACP e con i servizi della Commissione, tra febbraio e aprile del 2008.
- (6) Alla fine di aprile 2008, le autorità politiche degli ACP hanno deciso di avviare discussioni a livello tecnico per raggiungere un accordo con i servizi della Commissione sul testo riveduto dell'articolo 19 quater.

- (7) Il testo del nuovo articolo 19 quater, che sostituisce gli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 29 dell'allegato IV, provvede a semplificare, chiarire e armonizzare le procedure di aggiudicazione e di gestione degli appalti finanziati dalla Comunità europea,

DECIDE:

*Articolo unico*

La posizione della Comunità europea nel Consiglio dei ministri ACP-CE circa l'introduzione nell'allegato IV dell'accordo di Cotonou del nuovo articolo 19 quater, in sostituzione degli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 29 del medesimo allegato, consiste nell'appoggiare il progetto allegato di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE, che modifica l'allegato IV dell'accordo.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## **ALLEGATO**

Progetto di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE**

#### **di adottare le modifiche dell'allegato IV dell'accordo di partenariato**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso "ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso "accordo di partenariato ACP-CE")<sup>1</sup>, in particolare gli articoli 15, paragrafo 3, 81 e 100,

vista la raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo,

considerando quanto segue:

- (8) Per migliorare l'efficienza e promuovere l'armonizzazione, è stata inserita nell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE una serie di disposizioni sulle procedure di gestione e sull'attuazione. Si è continuato invece a discutere delle disposizioni dell'allegato IV relative all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti.
- (9) Il 25 giugno 2005, la firma dell'accordo di partenariato ACP-CE riveduto è stata accompagnata dalla dichiarazione n. VIII, intitolata "Dichiarazione congiunta sull'articolo 19 bis dell'allegato IV", che recita: "Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, a norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, i testi dell'allegato IV dell'accordo sull'aggiudicazione e sull'esecuzione degli appalti affinché siano adottati prima dell'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou".
- (10) Il testo del nuovo articolo 19 quater, che sostituisce gli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 29 dell'allegato IV, provvede a semplificare, chiarire e armonizzare le procedure di aggiudicazione e di gestione degli appalti finanziati dalla Comunità europea.
- (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

Gli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 29 dell'allegato IV dell'accordo di Cotonou sono soppressi.

---

<sup>1</sup> GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

## *Articolo 2*

Nell'allegato IV è inserito il nuovo articolo 19 quater seguente:

### “Articolo 19 quater

Aggiudicazione degli appalti, aggiudicazione delle sovvenzioni e esecuzione degli appalti

1. Salvo il disposto dell'articolo 26, gli appalti e le sovvenzioni vengono aggiudicati ed eseguiti secondo le norme comunitarie e, tranne nei casi specifici contemplati da tali norme, secondo le procedure e la documentazione standard elaborate e pubblicate dalla Commissione per l'attuazione delle azioni di cooperazione con i paesi terzi in vigore al momento in cui viene lanciata la procedura in questione.
2. Nei casi di gestione decentrata, se dalla valutazione congiunta risulta che le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni nello Stato ACP o nella regione beneficiaria o le procedure approvate dai finanziatori sono conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione e non danno luogo a conflitti di interessi, la Commissione applica queste procedure, in conformità della dichiarazione di Parigi e fatto salvo l'articolo 26, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio dei suoi poteri in questo ambito.
3. Lo Stato ACP o la regione beneficiaria s'impegna a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.
4. Nei casi di gestione decentrata, gli appalti vengono negoziati, stipulati, firmati ed eseguiti dagli Stati ACP. Questi Stati possono tuttavia chiedere alla Commissione di negoziare, stipulare, firmare ed eseguire gli appalti per loro conto.
5. Conformemente all'impegno di cui all'articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse del Fondo sono eseguiti nel rispetto delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.
6. Viene costituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti del segretariato del gruppo degli Stati ACP e della Commissione, incaricato di individuare, su richiesta di una delle Parti, gli opportuni adeguamenti e di proporre modifiche e miglioramenti delle norme e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Il gruppo presenta inoltre una relazione periodica al Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde aiutarlo a esaminare i problemi di attuazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e a proporre le misure del caso."

## *Articolo 3*

All'adozione della presente decisione in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE si procederà mediante procedura scritta.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio dei ministri ACP-CE  
Il Presidente*